



**2023/0439(COD)**

26.3.2025

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio  
(COM(2023)0755 – C9-0430/2023 – 2023/0439(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	61
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	63



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023)0755 – C9-0430/2023 – 2023/0439(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0755),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9 0430/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 60 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

*Emendamento*

(1) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

nell'Unione è un'attività criminale che mette in pericolo la vita umana e viola la dignità delle persone al fine di ottenere profitti elevati, compromettendo i diritti fondamentali. Questa attività criminale contribuisce alla migrazione irregolare, compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. La commissione di questa attività criminale è spinta dall'aumento della domanda e dagli elevati profitti ottenuti dalle organizzazioni criminali. La prevenzione e il contrasto di tali reati rimangono una priorità per l'Unione.

nell'Unione è un'attività criminale che mette in pericolo la vita umana e viola la dignità delle persone al fine di ottenere profitti elevati, compromettendo i diritti fondamentali. Questa attività criminale contribuisce alla migrazione irregolare, compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. La commissione di questa attività criminale è spinta dall'aumento della domanda e dagli elevati profitti ottenuti dalle organizzazioni **e dalle reti** criminali. **Consegnare alla giustizia queste organizzazioni e reti criminali nonché** la prevenzione e il contrasto di tali reati rimangono una priorità per l'Unione.

Or. en

#### *Motivazione*

*Va sottolineato nel considerando di apertura che l'obiettivo della riforma è contribuire a consegnare alla giustizia le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) La direttiva 2002/90/CE<sup>3</sup> e la decisione quadro 2002/946/GAI<sup>4</sup> del Consiglio ("pacchetto sul favoreggiamento") costituiscono il quadro giuridico dell'Unione per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi. Stabiliscono una definizione comune dei reati di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali come pure il quadro penale per sanzionare tali reati. Per **far fronte all'evoluzione delle tendenze e** migliorare ulteriormente l'efficacia del quadro dell'Unione per la prevenzione e il contrasto di tali reati, è

#### *Emendamento*

(2) La direttiva 2002/90/CE<sup>3</sup> e la decisione quadro 2002/946/GAI<sup>4</sup> del Consiglio ("pacchetto sul favoreggiamento") costituiscono il quadro giuridico dell'Unione per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi. Stabiliscono una definizione comune dei reati di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali come pure il quadro penale per sanzionare tali reati. Per **chiarire la portata di tali reati, migliorare ulteriormente le indagini e il perseguimento delle organizzazioni e delle reti criminali nonché garantire** l'efficacia

necessario aggiornare il quadro giuridico esistente.

del quadro dell'Unione per la prevenzione e il contrasto di tali reati, è necessario aggiornare il quadro giuridico esistente.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj>).

---

<sup>3</sup> Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj>).

<sup>4</sup> Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_framw/2002/946/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/946/oj)).

<sup>4</sup> Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_framw/2002/946/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/946/oj)).

Or. en

#### *Motivazione*

*La letteratura sull'attuale quadro dell'Unione specifica che il reato principale del traffico di migranti richiede una definizione più precisa.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

***(3) Le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 hanno affermato la necessità di rafforzare l'azione dell'Unione per prevenire la migrazione irregolare e la perdita di vite umane, in particolare intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito e garantendo una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e con Europol, Frontex ed Eurojust. Il piano d'azione rinnovato contro il traffico di migranti (2021-2025) illustra la risposta***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*politica a tale traffico come elemento essenziale dell'approccio globale alla migrazione definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Esso definisce azioni in quattro settori prioritari: rafforzamento della cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali; applicazione di sanzioni ai trafficanti e prevenzione dello sfruttamento dei migranti; rafforzamento della cooperazione e sostegno al lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie; e potenziamento della base di conoscenze.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Considerando obsoleto. Fa riferimento alle conclusioni del Consiglio di oltre due anni fa e a un piano d'azione della Commissione in scadenza quest'anno.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali è un fenomeno transnazionale, e le misure adottate a livello dell'Unione e a livello nazionale dovrebbero riconoscerne la dimensione internazionale. Le azioni dell'Unione e le azioni nazionali dovrebbero pertanto ***tenere conto degli*** impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche in relazione al protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio

###### *Emendamento*

(4) Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali è un fenomeno transnazionale, e le misure adottate a livello dell'Unione e a livello nazionale dovrebbero riconoscerne la dimensione internazionale. Le azioni dell'Unione e le azioni nazionali dovrebbero pertanto ***rispettare il diritto internazionale e gli*** impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche in relazione al protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (***"il protocollo delle Nazioni Unite"***) per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla



marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché ai lavori dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché ai lavori dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

Or. en

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva in conformità e nel pieno rispetto della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali.***

Or. en

*Motivazione*

*Spostato dal considerando 10. Il riferimento alla Convenzione di Ginevra compare all'inizio dei considerando in quanto fa spesso parte del contesto in cui si trovano gli esseri umani oggetto di traffico.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Tenuto conto dell'evoluzione delle attività di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

(5) Tenuto conto dell'evoluzione delle attività di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

nell'Unione, nonché degli obblighi giuridici dell'Unione e degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, la definizione dei reati dovrebbe essere ulteriormente ravvicinata in tutti gli Stati membri in modo da **contemplare in modo più esaustivo i comportamenti rilevanti**.

nell'Unione, nonché degli obblighi giuridici dell'Unione e degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, la definizione dei reati dovrebbe essere ulteriormente **chiarita e** ravvicinata in tutti gli Stati membri in modo da **descrivere più chiaramente la condotta penale e la condotta non penale**.

Or. en

#### *Motivazione*

*La letteratura sull'attuale quadro dell'Unione specifica che il reato principale del traffico di migranti richiede una definizione più precisa.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) Conformemente ai principi di legalità e proporzionalità del diritto penale, e al fine di contrastare le attività criminali che mettono in pericolo la vita umana e violano la dignità delle persone al fine di ottenere profitti, è necessario fornire una definizione precisa e dettagliata dei reati per lottare contro tali comportamenti criminali. Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali nell'Unione dovrebbe costituire reato **quando esiste un collegamento con un vantaggio finanziario o materiale effettivo o promesso. Tale comportamento dovrebbe inoltre essere considerato reato qualora vi sia un'alta probabilità che arrechi un grave pregiudizio ai cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto o a qualsiasi altra persona anche se non vi è alcun vantaggio finanziario o materiale o nessuna promessa in tal senso. È necessario istituire un reato per scoraggiare il modus operandi delle persone che istigano pubblicamente, ad**

##### *Emendamento*

(6) Conformemente ai principi di legalità e proporzionalità del diritto penale, e al fine di contrastare le attività criminali che mettono in pericolo la vita umana e violano la dignità delle persone al fine di ottenere profitti, è necessario fornire una definizione precisa e dettagliata dei reati per lottare contro tali comportamenti criminali. Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali nell'Unione dovrebbe costituire reato, **in linea con il protocollo delle Nazioni Unite, quando è commesso al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale di altro tipo.**

*esempio via Internet, i cittadini di paesi terzi a entrare, transitare o soggiornare illegalmente nell'Unione. Fornire informazioni oggettive o consulenza ai cittadini di paesi terzi sulle condizioni di ingresso e soggiorno legali nell'Unione, e sulla protezione internazionale, non dovrebbe essere inteso come istigazione pubblica.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Articolo 49 della Carta e del Protocollo delle Nazioni Unite. Allineamento alle modifiche nella parte operativa.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) È opportuno prevedere la responsabilità penale qualora ***vi sia un nesso con un vantaggio finanziario o materiale o qualora vi sia un'alta probabilità che i migranti subiscano gravi pregiudizi. Generalmente tali condizioni non ricorreranno in caso di assistenza tra familiari o di apporto di assistenza umanitaria o sostegno alle esigenze umane fondamentali. I cittadini di paesi terzi non dovrebbero diventare penalmente responsabili per essere stati oggetto di tali reati. La presente direttiva non ha inoltre lo scopo di configurare come reato, da un lato, l'assistenza fornita ai familiari e, dall'altro, l'assistenza umanitaria o il sostegno alle esigenze umane fondamentali forniti ai cittadini di paesi terzi nel rispetto degli obblighi giuridici.***

##### *Emendamento*

(7) È opportuno prevedere la responsabilità penale, ***in linea con il protocollo delle Nazioni Unite, solamente qualora il traffico sia effettuato al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale. Conformemente al principio della certezza del diritto nel diritto penale, le condizioni di un reato dovrebbero essere formulate in modo preciso, al fine di consentire alle persone di prevedere le azioni che le renderanno penalmente responsabili. Di conseguenza è necessario escludere specificamente le azioni che non dovrebbero rendere le persone penalmente responsabili.***

Or. en

*Motivazione*

*Coerentemente con le modifiche proposte agli articoli e con i requisiti del principio della certezza giuridica (lex certa).*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Quando un individuo o un'organizzazione offre assistenza ai migranti attraverso azioni disinteressate e che non generano alcun vantaggio finanziario o materiale, o che si fondano sui principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, tali azioni non dovrebbero configurarsi come reato. Tali azioni possono comprendere lo svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso conformemente al diritto internazionale, l'assistenza ai familiari, l'assistenza ai cittadini di paesi terzi in situazioni di pericolo o di difficoltà, la fornitura di assistenza legale, assistenza medica, assistenza sanitaria, alloggio, rifugio, vestiario, cibo e acqua ai cittadini di paesi terzi o il sostegno ai cittadini di paesi terzi nell'esercizio dei loro diritti.***

Or. en

*Motivazione*

*Se si intende esonerare l'assistenza umanitaria dalla responsabilità penale, è importante fornire dettagli sulla condotta che non è penale.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva  
Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) L'impatto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali si estende oltre lo Stato membro di ingresso illegale. Le regole minime relative alla definizione dei reati **dovrebbero applicarsi a** comportamenti che hanno luogo nel territorio di **qualsiasi** Stato membro, per consentire agli Stati membri diversi da quelli di ingresso illegale di intervenire per tali reati, a condizione che gli Stati membri interessati stabiliscano la giurisdizione per tali reati.

*Emendamento*

(8) L'impatto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali si estende oltre lo Stato membro di ingresso illegale. Le regole minime relative alla definizione dei reati **possono includere** comportamenti che hanno luogo nel territorio di **uno** Stato membro, per consentire agli Stati membri diversi da quelli di ingresso illegale di intervenire per tali reati, a condizione che gli Stati membri interessati stabiliscano la giurisdizione per tali reati.

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento inteso a rispecchiare meglio il testo degli articoli.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) È necessario distinguere tra il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e **i reati aggravati che arrecano** maggiori pregiudizi alle persone e alla società. I livelli delle sanzioni dovrebbero rispecchiare la maggiore preoccupazione sociale per i comportamenti più gravi e pregiudizievoli, e **i reati aggravati** dovrebbero quindi essere soggetti a pene più severe.

*Emendamento*

(9) È necessario distinguere tra il reato **base** di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e **le situazioni in cui il reato arreca** maggiori pregiudizi alle persone e alla società. I livelli delle sanzioni **per le situazioni che arrecano maggiori pregiudizi** dovrebbero rispecchiare la maggiore preoccupazione sociale per i comportamenti più gravi e pregiudizievoli, e dovrebbero quindi essere soggetti a pene più severe.

Or. en

*Motivazione*

*Fraseologia coerente con gli emendamenti agli articoli 4 e 6 in particolare.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 10

*Testo della Commissione*

**(10) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva in conformità e nel pieno rispetto della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Spostato sopra nel considerando 4 bis*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 11

*Testo della Commissione*

**(11) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. *Le misure accessorie sono spesso efficaci e, pertanto, dovrebbero essere anch'esse disponibili nei procedimenti penali. Considerando il possibile rischio per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza che possono rappresentare, i cittadini di paesi terzi che hanno commesso i reati definiti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento***

*Emendamento*

**(11) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche.**

*europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, o in conformità della legislazione nazionale qualora gli Stati membri si siano avvalsi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, dopo aver scontato la pena detentiva in uno Stato membro o al fine di scontare la pena detentiva, o parte di essa, in un paese terzo, fatte salve le disposizioni più favorevoli applicabili in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale; inoltre, fatte salve le disposizioni più favorevoli applicabili in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, è opportuno vietare a tali cittadini di paesi terzi di rientrare nel territorio degli Stati membri per un periodo di tempo adeguato da determinare caso per caso e che può raggiungere i dieci anni nei casi più gravi. Questo non dovrebbe incidere sulla discrezionalità degli organi giurisdizionali nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate nei singoli casi.*

---

<sup>5</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

---

<sup>5</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

Or. en

#### *Motivazione*

*Per allinearsi alle modifiche proposte all'articolo 6, paragrafo 5.*

#### **Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Laddove previsto dal diritto nazionale, le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Le sanzioni dovrebbero essere accompagnate da misure accessorie. Per garantire l'effetto dissuasivo delle sanzioni pecuniarie penali e non penali irrogate dovrebbe essere presa in considerazione la situazione finanziaria delle persone giuridiche, tenendo conto del loro fatturato mondiale.

*Emendamento*

(13) Laddove previsto dal diritto nazionale, le persone giuridiche dovrebbero **poter** essere ritenute penalmente responsabili del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Le sanzioni dovrebbero essere accompagnate da misure accessorie. Per garantire l'effetto dissuasivo delle sanzioni pecuniarie penali e non penali irrogate dovrebbe essere presa in considerazione la situazione finanziaria delle persone giuridiche, tenendo conto del loro fatturato mondiale.

Or. en

*Motivazione*

*Non tutte le persone giuridiche sono penalmente responsabili del favoreggiamento dell'ingresso illegale solo perché il diritto nazionale consente loro di essere ritenute penalmente responsabili.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) L'efficacia delle sanzioni imposte nella pratica dovrebbe essere promossa prevedendo circostanze aggravanti che rispecchino la gravità del reato. Le circostanze aggravanti dovrebbero includere le situazioni che portano ad altre attività illegali, come lo sfruttamento,

*Emendamento*

(14) L'efficacia delle sanzioni imposte nella pratica dovrebbe essere promossa prevedendo circostanze aggravanti che rispecchino la gravità del reato. Le circostanze aggravanti dovrebbero includere le situazioni che portano ad altre attività illegali, come lo sfruttamento, la



*compreso lo sfruttamento sessuale, la strumentalizzazione, la sottrazione di documenti d'identità e il coinvolgimento in attività di lavoro illegale.*

*sottrazione di documenti d'identità o le condanne precedenti per reati analoghi.*

Or. en

*Motivazione*

*Coerentemente con l'emendamento proposto all'articolo 9.*

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva  
Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17) Per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è estremamente importante garantire l'effettivo sequestro dei proventi di reato, nonché dei beni strumentali utilizzati per commettere i reati, tra cui, ad esempio, imbarcazioni, motori e altri componenti di imbarcazioni e veicoli. A tal fine, è opportuno utilizzare appieno gli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, come la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.*

*soppresso*

---

<sup>6</sup> *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj>).*

Or. en

*Motivazione*

*Per coerenza con le modifiche all'articolo 6, paragrafo 5.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Tenuto conto della natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva, ***della mobilità degli autori degli illeciti*** e della possibilità di indagini transfrontaliere, è ***necessario*** stabilire norme sulla determinazione della giurisdizione da parte degli Stati membri al fine di contrastare efficacemente tali illeciti. In caso di transito o soggiorno illegali che abbiano luogo in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, dovrebbe poter stabilire la giurisdizione uno Stato membro diverso dallo Stato membro di primo ingresso illegale. La gravità e la natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva ***richiedono che sia stabilita*** la giurisdizione non solo sulle persone fisiche aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche sui cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente nel suo territorio. Dovrebbe essere stabilita la giurisdizione sulle persone giuridiche quando queste sono stabilite nello Stato membro interessato ***o per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte nel suo territorio***. Per gli stessi motivi, è necessario che uno Stato membro stabilisca la giurisdizione sui reati commessi a bordo di navi e aeromobili immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera. ***Gli Stati membri, compresi quelli diversi dallo Stato del primo ingresso illegale, dovrebbero stabilire la giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente direttiva quando ciò porta all'ingresso, al transito o al soggiorno dei cittadini di paesi terzi oggetto del reato nello Stato membro interessato.***

#### *Emendamento*

(18) Tenuto conto della natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva, e della possibilità di indagini transfrontaliere, è ***opportuno*** stabilire norme sulla determinazione della giurisdizione da parte degli Stati membri al fine di contrastare efficacemente tali illeciti. In caso di transito o soggiorno illegali che abbiano luogo in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, dovrebbe poter stabilire la giurisdizione uno Stato membro diverso dallo Stato membro di primo ingresso illegale. La gravità e la natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva ***implicano che gli Stati membri possano acquisire*** la giurisdizione non solo sulle persone fisiche aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche sui cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente nel suo territorio. Dovrebbe essere stabilita la giurisdizione sulle persone giuridiche quando queste sono stabilite nello Stato membro interessato. Per gli stessi motivi, è necessario che uno Stato membro stabilisca la giurisdizione sui reati commessi a bordo di navi e aeromobili immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera.

*Motivazione*

*È opportuno consentire agli Stati membri alcune possibili estensioni della competenza, senza che queste diventino criteri di competenza obbligatori. L'ultima frase è soppressa, in quanto suggerirebbe che il semplice transito di un cittadino di un paese terzo attraverso uno Stato membro conferisce a quest'ultimo automaticamente la competenza a perseguire i reati qualora la sostanza del reato si sia verificata in altri Stati membri.*

**Emendamento 18****Proposta di direttiva  
Considerando 19***Testo della Commissione*

(19) Nel caso in cui *a* un cittadino di paese terzo sia **fornito un aiuto per raggiungere** il territorio di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre poter stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i tentativi, anche se il cittadino di paese terzo non entra nel loro territorio. **Gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire la propria giurisdizione** per quanto riguarda il tentativo di commettere un reato che abbia causato il decesso di un cittadino di un paese terzo.

*Emendamento*

(19) Nel caso in cui un cittadino di paese terzo sia **agevolato nel raggiungere** il territorio di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre poter stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i tentativi, anche se il cittadino di paese terzo non entra nel loro territorio, **in particolare** per quanto riguarda il tentativo di commettere un reato che abbia causato il decesso di un cittadino di un paese terzo.

*Motivazione*

*Coerente con il titolo della direttiva.*

**Emendamento 19****Proposta di direttiva  
Considerando 21 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**(21 bis) Nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva,**

*gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati nei procedimenti penali, nonché dei diritti delle vittime di reato. A tale riguardo, gli obblighi previsti dalla presente direttiva lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali e di diritti delle vittime di reato, in particolare ai sensi delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2012/29/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919.*

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati di cui alla presente direttiva, validi strumenti di indagine come ***quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui***, ad esempio, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

#### *Emendamento*

(24) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati di cui alla presente direttiva, validi strumenti di indagine. ***Coerentemente con i principi generali del diritto dell'Unione, l'uso di tali strumenti dovrebbe essere necessario e proporzionato. L'uso di strumenti investigativi, come*** ad esempio l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria, ***dovrebbe essere applicato quando la criminalità organizzata è coinvolta nel presunto reato.*** Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e

dalla gravità dei reati oggetto di indagine.  
È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 25

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(25) I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva, nello specifico fornire aiuto o istigare pubblicamente all'ingresso, al transito e al soggiorno illegali nell'UE attraverso Internet, saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> per quanto riguarda i contenuti illegali.**

**soppresso**

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

Or. en

*Motivazione*

*Soppresso coerentemente con la soppressione del reato di istigazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Per **contrastare** efficacemente il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati di cui alla presente direttiva, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti su tali reati. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati basati sui dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre raccogliere e diffondere periodicamente dati statistici e informazioni sull'applicazione della presente direttiva per consentire il monitoraggio della sua attuazione. I dati statistici e le informazioni dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di norme minime comuni.

#### *Emendamento*

(26) Per **perseguire più** efficacemente il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati di cui alla presente direttiva, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti su tali reati. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati basati sui dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre raccogliere e diffondere periodicamente dati statistici e informazioni sull'applicazione della presente direttiva per consentire il monitoraggio della sua attuazione. I dati statistici e le informazioni dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di norme minime comuni.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'obiettivo deve essere quello di perseguire e smantellare le organizzazioni e le reti criminali che traggono profitto dal traffico di migranti.*

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) **La** presente direttiva **rispetta** i

#### *Emendamento*

(28) **Nell'attuazione e nell'applicazione**

diritti fondamentali e *osserva* i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, i diritti del minore, la libertà di associazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.

*della* presente direttiva, **gli Stati membri dovrebbero rispettare** i diritti fondamentali e *osservare* i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, i diritti del minore, la libertà di associazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il considerando deve ricordare agli Stati membri i loro obblighi ai sensi della Carta e non affermare, di fatto, che la direttiva non viola la Carta.*

#### **Emendamento 24**

#### **Proposta di direttiva Considerando 36**

##### *Testo della Commissione*

(36) Per quanto riguarda Cipro, **la Bulgaria e la Romania**, la presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, **rispettivamente**, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 **e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005**,

##### *Emendamento*

(36) Per quanto riguarda Cipro, la presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

Or. en

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Oggetto

Oggetto e *ambito di applicazione*

Or. en

*Motivazione*

*Si veda come esempio l'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'applicazione non pregiudica la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo conformemente al diritto internazionale relativo ai rifugiati o ad altri strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, e in particolare l'osservanza da parte degli Stati membri delle loro obbligazioni internazionali ai sensi degli articoli 31 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967.***

Or. en

*Motivazione*

*Reintroduzione dell'articolo 6 della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

PE768.109v01-00

24/63

PR\1314391IT.docx



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. "assistenza umanitaria": le azioni a breve o lungo termine intraprese per salvare vite umane, alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana durante e dopo le crisi e le catastrofi provocate dall'uomo, comprese le azioni volte a ridurre le vulnerabilità e a promuovere e tutelare i diritti umani, disciplinate dai principi umanitari di: umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;**

Or. en

*Motivazione*

*Sulla base della definizione del Consiglio d'Europa formulata nel gruppo di studio sull'assistenza umanitaria.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Reati**

**Favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno**

Or. en

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) la persona che pone in atto la condotta ***solleciti, riceva o accetti***, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, ***o una promessa di tale vantaggio, o ponga in atto la condotta***

a) la persona che pone in atto la condotta ***lo fa per ottenere***, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale.

*al fine di ottenere tale vantaggio; oppure*

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento alla definizione di cui all'articolo 6 del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ("protocollo delle Nazioni Unite").*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) vi sia un'elevata probabilità di arrecare un grave pregiudizio a una persona.*** ***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*È difficile comprendere in che modo il concetto di "elevata probabilità di arrecare un grave pregiudizio" sia conforme al principio della certezza del diritto nel diritto penale (lex certa).*

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Gli Stati membri provvedono affinché istigare pubblicamente cittadini di paesi terzi all'ingresso, al transito o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro in violazione della pertinente normativa dell'Unione o delle leggi dello Stato membro interessato in materia di ingresso, transito e soggiorno di cittadini di paesi terzi costituisca reato.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*È difficile comprendere in che modo il concetto ampio e nuovo di "istigazione pubblica" sia conforme al principio della certezza del diritto nel diritto penale (lex certa).*

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La prestazione di "assistenza umanitaria" non costituisce reato.***

*Motivazione*

*Al fine di rispettare il principio della certezza del diritto nel diritto penale, all'atto dell'accertamento di un reato è necessario consentire a una persona di riscontrare se le sue azioni comportino o meno una responsabilità penale.*

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I cittadini di paesi terzi non diventano responsabili a norma del presente articolo per il solo fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui al paragrafo 1.***

*Motivazione*

*In linea con l'articolo 5 del protocollo delle Nazioni Unite. Il reato è il traffico di migranti. Il fatto di essere un migrante non dovrebbe costituire reato.*

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Articolo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 4*

*soppresso*

#### *Reati aggravati*

*Gli Stati membri provvedono affinché la condotta di cui all'articolo 3 costituisca un reato aggravato qualora:*

- a) il reato sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI<sup>20</sup> del Consiglio;*
- b) il reato, intenzionalmente o per grave negligenza, abbia causato un serio pregiudizio o abbia messo in pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;*
- c) il reato sia stato commesso con uso di grave violenza;*
- d) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato siano particolarmente vulnerabili, compresi i minori non accompagnati;*
- e) il reato abbia causato il decesso dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto.*

---

<sup>20</sup> *Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_framw/2008/841/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj)).*

Or. en

#### *Motivazione*

*Non esistono precedenti per reati aggravati nel diritto penale dell'UE. I diversi elementi aggiuntivi menzionati sono affrontati meglio nell'articolo 6 sulle sanzioni applicabili alle persone fisiche e nell'articolo 9 sulle circostanze aggravanti.*

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Istigazione, complicità e concorso, e tentativo

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione **di uno dei reati** di cui all'articolo 3, paragrafo 1 **e all'articolo 4, e il tentativo di commetterli.**

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente **come reati** l'istigazione **e** il favoreggiamento e la complicità nella commissione **del reato** di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

#### *Motivazione*

*Emendamento tecnico per eliminare il riferimento all'articolo 4. In caso contrario, la formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo 3,**

**paragrafo 1.**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento tecnico per eliminare il riferimento all'articolo 4. In caso contrario, la formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati*** di cui agli articoli 3, 4 e 5 ***siano passibili*** di pene effettive, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ***laddove una persona fisica commetta un reato*** di cui agli articoli 3 e 5, ***il reato sia passibile*** di pene effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento tecnico per eliminare il riferimento all'articolo 4. In caso contrario, la formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati*** di cui all'articolo 3 ***siano punibili*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***tre*** anni.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***il reato*** di cui all'articolo 3, ***paragrafo 1, sia punibile*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***due*** anni.

Or. en

## Motivazione

*Il principio generale di proporzionalità nel diritto penale richiede che il livello minimo della pena massima sia proporzionato alla gravità del reato commesso, tenendo conto del pregiudizio, dell'illecito e della colpevolezza dell'autore del reato.*

### Emendamento 40

#### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati*** di cui all'articolo 4, lettere da a) a d), ***siano punibili*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***dieci*** anni.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***il reato*** di cui all'articolo 3, ***paragrafo 1, sia punibile*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***cinque*** anni, ***qualora:***

- a) il reato, intenzionalmente o per grave negligenza, abbia causato un serio pregiudizio o abbia messo in pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi che ne sono stati oggetto; oppure***
- b) il reato sia stato commesso con uso di grave violenza nei confronti dei cittadini di paesi terzi che ne sono stati oggetto; oppure***
- c) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato siano persone vulnerabili, ovvero minori non accompagnati.***

Or. en

## Motivazione

*I tre casi riportati di seguito sono stati proposti dalla Commissione come reati aggravati. Si affrontano in modo più efficace attraverso il livello delle pene pecuniarie imposte.*

### Emendamento 41

#### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati, incluso il tentativo di reato***, di cui all'articolo 4, lettera e), ***siano punibili*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***15*** anni.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***il reato*** di cui all'articolo 3, ***paragrafo 1, sia punibile*** con una pena detentiva massima non inferiore a ***dieci*** anni, ***qualora:***

a) ***il reato sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; oppure***

b) ***il reato abbia causato il decesso dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto del reato.***

Or. en

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

5. ***Oltre alle pene imposte a norma dei paragrafi da 1 a 4***, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche ***condannate per aver commesso uno dei*** reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 possano essere oggetto di sanzioni o misure di natura penale o non penale ***imposte da un'autorità competente, tra cui:***

*Emendamento*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche ***che hanno commesso i*** reati di cui agli articoli 3 e 5 possano ***inoltre*** essere oggetto di sanzioni o misure di natura penale o non penale, ***che possono comprendere:***

Or. en

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a**



*Testo della Commissione*

a) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno **portato alla commissione del reato, o il divieto di praticare, direttamente o tramite un intermediario, l'attività professionale nell'esercizio della quale è stato commesso il reato;**

*Emendamento*

a) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno **condotto al reato pertinente;**

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**b) il rimpatrio dopo l'esecuzione della pena in uno Stato membro, o per scontare la pena irrogata, o parte di essa, nel paese terzo di rimpatrio, fatte salve le disposizioni più favorevoli che possono essere applicabili in virtù del diritto dell'Unione o nazionale;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Errata collocazione in una direttiva di diritto penale. Le disposizioni in materia di rimpatrio sono e saranno disciplinate dalla direttiva rimpatri (e dal prossimo regolamento sui rimpatri).*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri per un adeguato periodo di massimo dieci anni, fatte salve le disposizioni più favorevoli che possono essere applicabili in virtù del diritto dell'Unione o nazionale;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Errata collocazione in una direttiva di diritto penale. Le disposizioni sui divieti d'ingresso sono e saranno disciplinate dalla direttiva rimpatri (e dal prossimo regolamento sui rimpatri).*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

d) esclusioni dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni **e licenze**;

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) sanzioni pecuniarie;

e) sanzioni pecuniarie **proporzionate alla gravità della condotta e alla**

*situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato;*

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) il congelamento e la confisca dei proventi derivanti dalla commissione del reato e dei beni strumentali utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>.*

*soppresso*

---

<sup>21</sup> *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj>).*

Or. en

*Motivazione*

*Questa disposizione non deve essere inclusa, in quanto è contemplata dalla direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni.*

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a **loro** vantaggio **da qualsiasi soggetto che agisca** a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, **e che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica, in virtù:**

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri **provvedono** affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 5 **laddove siano stati** commessi a vantaggio **di dette persone giuridiche ad opera di una persona fisica che detiene una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica e che agisce** a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, **sulla base di uno dei seguenti elementi:**

Or. en

##### *Motivazione*

*La formulazione dell'articolo 7 è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri **adottano inoltre le misure necessarie affinché** le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto **tra quelli descritti al paragrafo 1** abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di **uno dei reati** di cui agli articoli 3, 4 e 5 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **garantiscono che** le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto **dirigenziale** abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di **un reato** di cui agli articoli 3 e 5 da parte di una persona **fisica** sottoposta all'autorità di tale soggetto.

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non **esclude** l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che **abbiano commesso uno** dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, **abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso**.

#### *Emendamento*

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 **del presente articolo** non **preclude** l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che **commettano, incitino o siano complici** dei reati di cui agli articoli 3 e 5.

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 8 – titolo

#### *Testo della Commissione*

**Sanzioni** applicabili alle persone giuridiche

#### *Emendamento*

**Pene pecuniarie** applicabili alle persone giuridiche

Or. en

#### *Motivazione*

*La formulazione dell'articolo 8 è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **alla** persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, **laddove la** persona giuridica **sia** ritenuta responsabile ai sensi

*siano applicate* sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

dell'articolo 7, **il reato sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali** efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure **a carico delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 7 per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 possano comprendere:**

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure **penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e altre sanzioni o misure penali o non penali quali:**

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) **sanzioni pecuniarie penali e non penali;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'esclusione dal godimento di

##### *Emendamento*

b) l'esclusione dal godimento di un

benefici, *aiuti o sovvenzioni pubblici*;

beneficio *o di un aiuto pubblico*;

Or. en

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) l'esclusione *temporanea o permanente* dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

##### *Emendamento*

c) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

Or. en

### **Emendamento 58**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) l'interdizione *temporanea o permanente* dall'esercizio di un'attività commerciale;

##### *Emendamento*

d) l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale;

Or. en

### **Emendamento 59**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g**

##### *Testo della Commissione*

g) la chiusura *temporanea o permanente* dei locali usati per commettere il reato;

##### *Emendamento*

g) la chiusura dei locali usati per commettere il reato;

Or. en

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

h) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato ***alla commissione del*** reato;

#### *Emendamento*

h) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato ***al*** reato;

Or. en

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

#### *Testo della Commissione*

***i) il congelamento e la confisca dei proventi derivanti dalla commissione del reato e dei beni strumentali utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

---

<sup>22</sup> ***Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj>).***

Or. en

#### *Motivazione*

*Questa disposizione non deve essere inclusa, in quanto è contemplata dalla direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni.*



## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. L'importo delle sanzioni pecuniarie penali o non penali è proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica **interessata**. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie affinché** il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore:

##### *Emendamento*

3. L'importo delle sanzioni pecuniarie penali o non penali è proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica. Gli Stati membri **garantiscono che** il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore:

Or. en

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 3;

##### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato

##### *Emendamento*

b) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato

commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 4, *lettere da a) a d)*;

commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 6, *paragrafi 3 e 4*;

Or. en

#### *Motivazione*

*Coerenza con la soppressione dell'articolo 4 e ulteriori specificità dei reati di cui all'articolo 6.*

### **Emendamento 65**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

*c) al 6 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 4, lettera e).*

##### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

### **Emendamento 66**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. *Nello stabilire le sanzioni pecuniarie penali o non penali a norma del paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere norme applicabili nei casi in cui non sia possibile determinare l'importo sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato*

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri possono **stabilire** norme **per i** casi in cui non sia possibile determinare l'importo **della sanzione pecuniaria** sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure nell'esercizio precedente a quello della

commesso il reato oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Or. en

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti*** in relazione ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5:

#### *Emendamento*

***Nella misura in cui le seguenti circostanze non siano parte degli elementi costitutivi del reato penale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 5, le seguenti circostanze possano, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, essere considerate circostanze aggravanti.***

Or. en

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

***b) il reato ha comportato o ha provocato il coinvolgimento dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto in attività di lavoro illegale ai sensi della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>;***

#### *Emendamento*

***soppresso***

---

<sup>23</sup> ***Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei***

*confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj>).*

Or. en

*Motivazione*

*Il nesso tra il reato e il lavoro illegale è troppo debole per giustificare tale circostanza come reato aggravato. La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro configura come reato l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.*

**Emendamento 69**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) l'autore del reato è stato precedentemente condannato in via definitiva per reati della stessa natura di quelli di cui **agli articoli 3, 4 o 5**;

*Emendamento*

c) l'autore del reato è stato precedentemente condannato in via definitiva per reati della stessa natura di quelli di cui **all'articolo 3 o all'articolo 5**;

Or. en

**Emendamento 70**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il reato ha comportato o ha provocato lo sfruttamento **o la strumentalizzazione** dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;

*Emendamento*

d) il reato ha comportato o ha provocato lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;

Or. en

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato sono stati privati dei documenti d'identità o di viaggio;

##### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) il reato è stato commesso **portando un'arma da fuoco**.

##### *Emendamento*

f) il reato è stato commesso **mediante l'uso di trattamenti crudeli, disumani o degradanti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto**.

Or. en

##### *Motivazione*

*La circostanza aggravante di portare con sé una pistola non è spiegabile - non sarebbe una circostanza aggravante portare con sé un grosso coltello? È meglio riflettere sulla necessità di evitare trattamenti crudeli, disumani o degradanti.*

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, si possa considerare una circostanza attenuante **il fatto che l'autore del reato fornisca alle autorità competenti informazioni che**

##### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3 e 5, **conformemente al diritto nazionale, quanto segue** si possa considerare una circostanza attenuante:

**altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole:**

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione dell'articolo 10 è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato; ***oppure***

*Emendamento*

a) ***L'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che le aiutano a*** identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;

Or. en

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) ad acquisire elementi di prova.

*Emendamento*

b) ***L'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che le aiutano*** ad acquisire elementi di prova.

Or. en

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Termini di prescrizione **per i reati**

*Emendamento*

Termini di prescrizione

Or. en

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e **adottare** la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 per un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e **prendere** la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 5 per un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente.

Or. en

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria possano intervenire:

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) per un periodo di almeno **sette** anni dal momento della commissione, per i reati di cui all'articolo 3;

##### *Emendamento*

a) per un periodo di almeno **tre** anni dal momento della commissione, per i reati di cui all'articolo 3 ***punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni***;

Or. en

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) per un periodo di almeno **dieci** anni dal momento della commissione, per i reati ***di cui all'articolo 4, lettere da a) a d)***;

##### *Emendamento*

b) per un periodo di almeno **cinque** anni dal momento della commissione, per i reati ***punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni***;

Or. en

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) per un periodo di almeno **15** anni dal momento della commissione per i reati, ***compreso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e)***.

##### *Emendamento*

c) per un periodo di almeno **dieci** anni dal momento della commissione per i reati ***punibili con una pena detentiva massima non inferiore a dieci anni***.

Or. en



## Emendamento 82

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, possa essere eseguita per almeno **sette** anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

##### *Emendamento*

a) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, **paragrafo 1**, possa essere eseguita per almeno **tre** anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

Or. en

## Emendamento 83

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, **lettere da a) a d)**, possa essere eseguita per almeno **dieci** anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

##### *Emendamento*

b) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, **paragrafo 3**, possa essere eseguita per almeno **cinque** anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

Or. en

##### *Motivazione*

*In assenza dell'articolo 4 nel testo, questa formulazione rispecchia quella utilizzata all'articolo 6, paragrafo 3.*

## Emendamento 84

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per un reato,

##### *Emendamento*

c) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per un reato di

*compreso il tentativo di reato*, di cui all'articolo 4, *lettera e*), possa essere eseguita per almeno **15 anni** a decorrere dalla data della condanna definitiva.

cui all'articolo 6, *paragrafo 4*, possa essere eseguita per almeno **dieci anni** a decorrere dalla data della condanna definitiva.

Or. en

## Emendamento 85

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. In deroga *ai paragrafi 2 e 3*, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. **Detto** termine è inferiore a:

a) **cinque anni per i reati di cui all'articolo 3;**

b) **otto anni per i reati di cui all'articolo 4, lettere da a) a d);**

c) **dieci anni per i reati, compreso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e).**

##### *Emendamento*

4. In deroga *al paragrafo 2, lettera c) e al paragrafo 3, lettera c)*, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. **Tale** termine non è inferiore a **cinque anni**.

Or. en

## Emendamento 86

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 qualora **il reato in questione**:

##### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 5 qualora:

Or. en

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) sia commesso in tutto o in parte sul **suo** territorio;

#### *Emendamento*

a) **il reato** sia commesso in tutto o in parte sul **proprio** territorio;

Or. en

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) **sia commesso da uno dei suoi cittadini o da cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente sul suo territorio;**

#### *Emendamento*

b) **l'autore del reato sia un suo cittadino;**

Or. en

#### *Motivazione*

*Il riferimento ai residenti abituali e alle persone giuridiche è spostato nella disposizione sulla competenza facoltativa di cui al paragrafo 2.*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) **sia commesso a vantaggio di una persona giuridica**  
i) **stabilita sul suo territorio;**  
ii) **per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte sul suo territorio;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

### Emendamento 90

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) sia commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera;

*Emendamento*

d) **il reato** sia commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera;

### Emendamento 91

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) **porti all'ingresso, al transito o al soggiorno, sul suo territorio, di cittadini di paesi terzi oggetto del reato.**

*Emendamento*

**soppresso**

### Emendamento 92

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. **Gli Stati membri stabiliscono la giurisdizione per i tentativi di commettere un reato di cui all'articolo 4, lettera e), se la condotta avrebbe costituito un reato per il quale sarebbe stata stabilita la giurisdizione a norma del paragrafo 1.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Data la soppressione dell'articolo 4, questa disposizione non ha più senso in questa sede.*

**Emendamento 93**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi al di fuori del territorio di uno Stato membro, ***ciascuno*** Stato membro ***adotta le misure necessarie affinché*** la sua giurisdizione ***non sia subordinata ad alcuna delle seguenti condizioni:***

*Emendamento*

3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 3 e 5 commessi al di fuori del territorio di uno Stato membro, ***uno*** Stato membro ***informa la Commissione qualora intenda estendere*** la sua giurisdizione ***laddove:***

*Motivazione*

*Le disposizioni qui contenute sono spostate dal paragrafo 1 e lasciate facoltative per gli Stati membri.*

**Emendamento 94**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ***i fatti costituiscono reato nel luogo in cui sono stati commessi;***

*Emendamento*

a) ***l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;***

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il reato è *perseguibile solo dietro trasmissione di informazioni da parte dello Stato sul cui territorio è stato commesso.*

*Emendamento*

b) il reato è commesso *a vantaggio di una persona giuridica:*

*i) stabilita sul suo territorio;*

*ii) per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte sul suo territorio;*

Or. en

**Emendamento 96**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) il reato porti all'ingresso o al transito sul territorio dello Stato membro di cittadini di paesi terzi oggetto del reato.*

Or. en

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, la questione è deferita a Eurojust.

4. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 5 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, la questione è deferita a Eurojust.

Or. en

## Emendamento 98

### Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*Ne bis in idem*

***Nel recepimento e nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, non comporti alcuna violazione del principio del ne bis in idem.***

Or. en

*Motivazione*

*Data l'estensione della giurisdizione e l'aumento del rischio di compresenza di più giurisdizioni, è importante stabilire l'applicazione del principio del ne bis in idem.*

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre la commissione dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ***in particolare nei paesi terzi interessati***, per sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 5.

Or. en

## Motivazione

*Per ottenere vantaggi significativi, tali campagne di informazione e sensibilizzazione devono essere condotte nei paesi terzi.*

### Emendamento 100

#### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 dispongano di personale qualificato sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati di cui agli articoli 3 e 5 dispongano di personale qualificato sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Or. en

### Emendamento 101

#### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali riguardanti i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 **riceva** periodicamente una formazione specializzata e predispongono risorse adeguate a tal fine.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie, **gli avvocati**, e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 5 **ricevano** periodicamente una formazione specializzata e predispongono risorse adeguate a tal fine.

Or. en

## Motivazione

*È importante che gli avvocati dispongano di una formazione specializzata anche in linea con*



*la raccomandazione del CCBE.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i giudici, i pubblici ministeri, il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità competenti coinvolte nelle indagini e nei procedimenti penali ricevano periodicamente una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva.

#### *Emendamento*

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura **e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione**, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i giudici, i pubblici ministeri, il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità competenti coinvolte nelle indagini e nei procedimenti penali ricevano periodicamente una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva, **adeguata alle funzioni di detti giudici, pubblici ministeri, del personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e del personale delle autorità competenti.**

Or. en

#### *Motivazione*

*La formulazione dell'articolo 15 è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano disponibili strumenti investigativi efficaci e proporzionati. **Se del caso, ciò comprende strumenti**

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 5 siano disponibili strumenti investigativi efficaci e proporzionati.

***investigativi speciali, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli strumenti investigativi speciali utilizzati per contrastare la criminalità organizzata dovrebbero essere disponibili, conformemente al diritto nazionale, qualora vi siano indizi del coinvolgimento della criminalità organizzata nei reati.*

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Raccolta di dati e statistiche***

***Dati statistici***

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione dell'articolo 10 è stata allineata al progetto di disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale, approvato dai coordinatori della commissione LIBE nel febbraio 2025.*

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri ***raccolgono*** dati statistici ***disaggregati per tipo di reato*** di cui agli articoli 3, 4 e 5.

1. Gli Stati membri ***garantiscono che sia predisposto un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di dati statistici in forma anonima sui reati*** di cui agli articoli 3 e 5.

Or. en

## Emendamento 106

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

##### *Emendamento*

2. ***Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione*** i dati statistici di cui al paragrafo 1 ***che*** comprendono ***almeno*** gli elementi seguenti:

Or. en

## Emendamento 107

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto del reato, distinti per cittadinanza, sesso ed età (minore/adulto);

##### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1° luglio, in un formato leggibile meccanicamente e ***disaggregato***, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e li trasmettono alla Commissione.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1° luglio, in un formato leggibile meccanicamente e ***in forma anonima***, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e li trasmettono alla Commissione.

Or. en

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *La Commissione pubblica almeno ogni tre anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. Tale relazione è pubblicata per la prima volta... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

Or. en

*Motivazione*

*Relazioni obbligatorie standard alla Commissione. Per la prima relazione la Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per il recepimento da parte degli Stati membri e per la raccolta e la trasmissione di dati sufficienti a rendere la relazione significativa.*

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***e non oltre*** [un anno ***dall'***entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [un anno ***dalla data di*** entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

## MOTIVAZIONE

La relatrice presenterà di seguito le principali motivazioni degli emendamenti presentati nel progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio 2023/0439(COD) adottata dalla Commissione nel novembre 2023.

### **Introduzione**

Dopo la riconferma della nomina della relatrice, avvenuta il 10 settembre 2024, hanno avuto luogo vari scambi di opinioni, tra cui riunioni con i relatori ombra e riunioni con le parti interessate esterne. Inoltre, il 19 marzo 2025 la commissione LIBE ha presentato una valutazione d'impatto sostitutiva mirata del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS).

La relatrice condivide l'obiettivo generale della Commissione di modernizzare e rafforzare il quadro giuridico sul traffico di migranti, in particolare allineando lo strumento di diritto penale al protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La relatrice è fermamente convinta che la modernizzazione del diritto penale debba riflettere l'intenzione condivisa di indagare e perseguire obiettivi "di alto livello" nella criminalità organizzata e nelle reti criminali di trafficanti. In quest'ottica, la relatrice propone emendamenti alla proposta di direttiva della Commissione finalizzati a migliorare la chiarezza e la certezza del diritto.

La relatrice si rammarica che la Commissione non abbia elaborato una valutazione d'impatto per la proposta e desidera esprimere la sua gratitudine all'Unità valutazione d'impatto ex ante del Servizio Ricerca del Parlamento europeo e ai rispettivi contraenti per il lavoro sulla valutazione d'impatto sostitutiva mirata.

### **Principali elementi del progetto di relazione**

La valutazione REFIT del 2017 dell'attuale pacchetto sul favoreggiamento e lo studio del 2024 a sostegno dell'attuazione del pacchetto hanno evidenziato le sfide poste dall'attuale ampiezza della definizione del reato, in particolare il rischio di configurare come reato l'assistenza umanitaria, un rischio che si è concretizzato nella pratica in diversi Stati membri. Sebbene la relatrice accolga esplicitamente con favore l'introduzione del vantaggio finanziario o materiale nella definizione del reato, la persistente assenza di una deroga per l'assistenza umanitaria è deplorabile. La relatrice introduce pertanto una definizione di assistenza umanitaria e stabilisce inoltre che la relativa disposizione non dovrebbe costituire reato.

Inoltre la relatrice ritiene che l'introduzione di un'elevata probabilità di causare un grave pregiudizio a una persona e il nuovo concetto di istigazione pubblica nell'ambito della definizione dei reati siano incompatibili con il principio della certezza del diritto nel diritto penale e ne propone pertanto la soppressione. La relatrice accoglie con favore il fatto che il Consiglio dell'Unione europea, nel suo orientamento generale, abbia scelto un approccio paritario.

La relatrice propone una serie di emendamenti al fine di sottolineare l'intenzione della Commissione di smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti. Ciò include la possibilità di irrogare una pena massima per i reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale e di consentire l'uso di strumenti investigativi speciali, conformemente al diritto nazionale, qualora la criminalità organizzata sia coinvolta nei reati.

## **ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persone<sup>(2)</sup></b>
Amnesty International Limited
Border Violence Monitoring Network
Caritas Deutschland
Caritas Europa
Commissie Meijers
Council of Bars and Law Societies of Europe
Danish Refugee Council Brussels
Deutscher Anwaltverein
EMERGENCY
Equinox Initiative for Racial Justice
Evangelische Kirche in Deutschland
Legal Centre Lesvos
Médecins Sans Frontières International
Parliamentary Assembly of the Council of Europe Rapporteur on Migration Smuggling
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Red Cross EU
Sea-Watch e.V.
SOLIDAR
SOS Humanity e.V.
Stichting LOS
United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.